

Deliberazione 16 marzo 2011 – ARG/gas 20/11

Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e dei decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 marzo 2011

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto legge n. 7/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/09) ed in particolare l'articolo 30, commi 1 e 2;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministro) 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2007;
- il decreto del Ministro 19 marzo 2008 (di seguito: decreto 19 marzo 2008), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 114 del 16 maggio 2008;
- il decreto del Ministro 18 marzo 2010 (di seguito: decreto 18 marzo 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione n. 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2007, n. 56/07;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2007, n. 162/07;
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2007, n. 291/07 (di seguito: deliberazione n. 291/07);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2007, n. 326/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2008, ARG/gas 112/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/gas 124/08;
- la deliberazione dell'Autorità 4 marzo 2009, ARG/gas 24/09;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/gas 108/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 108/09);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2010, PAS 7/10 (di seguito: deliberazione PAS 7/10);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2010, ARG/gas 58/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 58/10);
- il Regolamento della piattaforma di negoziazione di cui all’articolo 5 del decreto 18 marzo 2010, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del Direttore generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e delle infrastrutture energetiche, Dipartimento per l’energia, in data 23 aprile 2010 (prot. MSE 5352), previo parere favorevole dell’Autorità espresso con deliberazione PAS 7/10, come successivamente modificato e integrato (di seguito: il Regolamento).

Considerato che:

- l’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07 prevede che le autorizzazioni all’importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, rilasciate dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: il Ministero) ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00, siano subordinate all’obbligo di offerta, presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all’articolo 13 della deliberazione n. 137/02 (di seguito: mercato regolamentato), di una quota del gas importato;
- il medesimo articolo 11, comma 2, dispone che il Ministero definisca con decreto la predetta quota di offerta, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati e che le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori, siano determinate dall’Autorità; e che tale provvedimento è stato adottato con il decreto 19 marzo 2008, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità, espresso con deliberazione n. 291/07;
- il decreto 19 marzo 2008 stabilisce, all’articolo 1, comma 2, che l’offerta delle predette quote sia effettuata entro i termini indicati dall’Autorità, e comunque entro l’anno termico successivo a quello cui si riferiscono le importazioni soggette all’obbligo di offerta;
- la quota del gas importato oggetto dell’obbligo è determinata secondo i seguenti criteri, definiti nel decreto 19 marzo 2008:
 - a) nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il 10% del volume importato nel corso di ogni anno termico, ovvero
 - b) nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata pluriennale, relativi a gas prodotto in Paesi diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni di gas alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00, il 7% del volume importato nel corso di ogni anno termico, ovvero
 - c) nel caso di importazioni effettuate nell’ambito di contratti di durata non superiore ad un anno e relativi a un volume totale, nel corso di ciascun anno termico, non inferiore a 100 milioni di Smc, riferito alla somma dei volumi di tutti i contratti, di durata non superiore ad un anno, relativi a soggetti tra i

quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllati dalla medesima società, il 5% del volume complessivamente importato nell'ambito dei contratti stessi.

Considerato inoltre che:

- l'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 prevede che il Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME) entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, assuma la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
- con il decreto 18 marzo 2010 il Ministro, a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09:
 - ha integrato le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07;
 - ha definito le modalità con le quali il GME assume in prima applicazione delle richiamate disposizioni della legge n. 99/09, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto, relativamente alle quote di gas importato di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07;
- in particolare il decreto 18 marzo 2010 ha previsto che:
 - a decorrere dal 10 maggio 2010 le quote di importazione siano offerte dagli importatori nell'ambito di una Piattaforma di negoziazione (di seguito: Piattaforma) organizzata e gestita dal GME, sulla base di un regolamento da pubblicare previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorità;
 - entro l'1 ottobre 2010, il GME assumesse le funzioni di controparte nella Piattaforma e predisponesse le necessarie modifiche al regolamento;
 - l'Autorità adeguasse le proprie disposizioni in materia di offerta, presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di quote del gas importato e definisse le modalità di offerta e di consegna delle quote di importazione di cui sopra, nonché il termine entro il quale i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta devono trasmettere al Ministero ed all'Autorità una relazione con i volumi effettivamente offerti presso la Piattaforma;
- sulla base delle richiamate previsioni del decreto 18 marzo 2010, l'Autorità, con la deliberazione ARG/gas 58/10 ha definito le modalità di offerta delle quote di importazione nell'ambito della Piattaforma relativamente alle quote del gas naturale importato da offrire entro l'anno termico 2010/2011, nonché la parte delle quote da offrire entro l'anno termico 2009/2010 e non ancora offerte sulla base delle procedure precedentemente definite e contenute nella deliberazione ARG/gas 108/09;
- alla data del presente provvedimento il GME non ha ancora assunto le funzioni di controparte nella Piattaforma.

Ritenuto che:

- sia necessario, definire le modalità di offerta presso la Piattaforma delle quote da importazione dell'anno termico 2011/2012 e successivi;

- sia a tal fine opportuno che l'articolazione dell'offerta delle quote da parte di ciascun importatore in lotti annuali e mensili sia definita in linea con i precedenti provvedimenti dell'Autorità in materia

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 e le seguenti definizioni:
- a. **decreto 19 marzo 2008** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2008;
 - b. **decreto 18 marzo 2010** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 marzo 2010;
 - c. **decreto legge n. 7/07** è il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;
 - d. **GME** è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
 - e. **importatore** è ciascun soggetto cui il Ministero ha rilasciato autorizzazioni all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 164/00 e che è tenuto ad offrire quote da importazione;
 - f. **piattaforma** è la piattaforma di negoziazione organizzata dal GME ai sensi dell'articolo 5 del decreto 18 marzo 2010;
 - g. **regolamento** è il regolamento della piattaforma di negoziazione definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto 18 marzo 2010;
 - h. **quote da importazione di un anno termico** sono le quote del volume di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea da offrire presso il mercato regolamentato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto 19 marzo 2008, con consegna nel medesimo anno termico;
 - i. **Smc** sta per standard metri cubi;

Articolo 2 *Oggetto e ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, le modalità di offerta delle quote da importazione dell'anno termico 2011/2012 e successivi secondo le modalità stabilite nei decreti 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010.

Articolo 3

Condizioni generali per l'offerta delle quote da importazione

- 3.1 Le quote da importazione sono suddivise in lotti, compatibilmente con le condizioni previste per la negoziazione nella piattaforma.
- 3.2 Ai fini dell'offerta dei lotti corrispondenti alle quote da importazione, l'importatore può prevedere un prezzo minimo di vendita diverso per ciascun lotto.

Articolo 4

Definizione dei lotti

- 4.1 Ciascun importatore offre le quote da importazione di sua competenza dell'anno termico 2011/2012 e successivi suddividendole in lotti secondo i seguenti criteri:
 - a) ciascun lotto ha un periodo di consegna corrispondente a ciascuno dei mesi dell'anno termico (lotti mensili) o corrispondente all'intero periodo anno termico (lotti annuali);
 - b) il quantitativo di gas corrispondente, in ciascun mese, all'insieme dei lotti offerti non può essere inferiore al 7% delle medesime quote da importazione;
 - c) qualora le quote da importazione risultino pari o superiori a 50 milioni di Smc, il quantitativo di gas corrispondente all'insieme dei lotti annuali deve essere pari o superiore al 30% delle medesime quote da importazione.

Articolo 5

Modalità di offerta delle quote di importazione

- 5.1 Ciascun importatore presenta l'offerta dei lotti di propria competenza, determinati ai sensi dell'articolo 4, nell'ambito della piattaforma, conformemente al regolamento, in tempo utile affinché possano essere oggetto di negoziazione a decorrere dall'1 maggio 2011, ovvero, se successiva dalla data della prima sessione di negoziazione dei diversi lotti.
- 5.2 Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 7/07, i lotti offerti ai sensi del comma precedente rimangono disponibili nell'ambito della Piattaforma, ove non siano stati oggetto di cessione, per tutto il periodo di negoziazione dei diversi lotti.
- 5.3 Sino all'assunzione da parte del GME, della funzione di controparte nella piattaforma, ciascun importatore definisce e pubblica sul proprio sito internet e trasmette al GME con le modalità previste nel regolamento, con adeguato anticipo rispetto all'offerta dei lotti di propria competenza:
 - a) il numero di lotti che intende offrire per ciascun periodo di consegna;
 - b) le condizioni generali di contratto che regolano la cessione del gas oggetto dei lotti offerti, ivi compresi i riferimenti che permettano l'identificazione e l'eventuale aggiornamento periodico del prezzo di cessione del gas in funzione del valore assunto dalle variabili cui detto prezzo sia eventualmente indicizzato;
 - c) eventuali forme di garanzia o altri requisiti, determinati secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione, che l'importatore richiede ai soggetti

che intendono partecipare alla negoziazione delle quote di importazione di propria competenza.

Articolo 6

Obblighi informativi in capo all'importatore, al GME e all'impresa maggiore di trasporto

- 6.1 Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 18 marzo 2010, l'importatore trasmette al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità:
- a) entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione nella quale sono indicati le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo ed i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente ed alla quale è allegata la dichiarazione di cui al comma 6.2;
 - b) entro il 30 novembre di ciascun anno una relazione nella quale sono indicate le quote di importazione offerte presso la piattaforma con consegna nell'anno termico precedente e alla quale è allegata la dichiarazione di cui al comma 6.3.
- 6.2 Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui al comma 6.1, lettera a), entro il 20 gennaio di ciascun anno l'impresa maggiore di trasporto rilascia all'importatore una dichiarazione con indicazione dei volumi di competenza effettivamente importati nel corso dell'anno termico precedente.
- 6.3 Ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui al comma 6.1, lettera b), entro il 30 ottobre di ciascun anno il GME rilascia all'importatore una dichiarazione con indicazione delle quote di importazione che ha offerto con consegna nell'anno termico precedente, in conformità con le previsioni del presente provvedimento, e delle quote eventualmente cedute.
- 6.4 Entro il 15 di ogni mese il GME comunica all'Autorità su supporto informatico una relazione contenente per ciascun lotto offerto in negoziazione presso la piattaforma nel corso del mese precedente:
- a) il soggetto che ha presentato l'offerta;
 - b) il periodo di consegna;
 - c) il prezzo offerto;
 - d) se il lotto è stato oggetto di cessione, la relativa data, la controparte ed il prezzo cui è stato ceduto.
- 6.5 Le informazioni per l'Autorità di cui al comma precedenti dovranno essere trasmesse mediante un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mercati@autorita.energia.it.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

16 marzo 2011

Il Presidente: Guido Bortoni